
A.A.T.O. 5 LAZIO MERIDIONALE FROSINONE

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

ON. ANTONELLO IANNARILLI

Alla conferenza dei Sindaci del 10.01.2011



1. QUADRO SINTETICO DEI RAPPORTI CON IL GESTORE E LE CRITICITA'

L'ENTE D'AMBITO affida al GESTORE ACEA ATO 5 S.P.A. la gestione del S.I.L. a seguito di espletamento di gara ad evidenza pubblica.

La Acea Ato 5 s.p.a. si aggiudica la gara offrendo un miglioramento medio del 30% rispetto alla base d'asta fondata sul piano d'ambito. La compatibilità e la sostenibilità dell'offerta di Acea Ato 5 S.p.a. è attestata dalla stessa società partecipante con la dichiarazione della società di revisione Arthur Andersen del 27.07.2001.

La convenzione di gestione e l'allegato disciplinare tecnico sono approvati e controfirmati dalle parti in data 27.06.2003.


L'avvio effettivo della gestione avviene, pertanto, nell'anno 2003.

Risulta dalla revisione dei rapporti informativi datata 15.02.2007 affidata ai Prof.ri Dott. Raffaele Trequattrini e Giovanni De Marinis, che nell'anno 2003 la percentuale di utenti non allacciati era dell'11% per poi ridursi nel 2004 al 3%.


Risulta dalla revisione succitata che le perdite (d'acqua) nel S.I.L. ammontavano all'inizio della gestione ad oltre il 70% e sono rimaste pressoché invariate nel corso della stessa.

Con Deliberazione n. 4 del 27.02.2007 la Conferenza dei Sindaci, sulla base della proposta dell'allora Presidente dell'AATO 5 la quale si sostanzia in sintesi nelle seguenti considerazioni, prese d'atto e rilievi:

- *"visto il complesso della documentazione di flusso informativo relativo al triennio 2003-2005 da parte del gestore Acea Ato 5 spa che ha costituito oggetto di attività di revisione da parte degli esperti nominati da questa AATO"*
- *"... " Vista la relazione di Acea Ato 5 contenente una relazione giustificativa di maggiori costi sostenuti nel triennio 2003-2005, rispetto alle previsioni del piano d'ambito, nonché la programmazione degli interventi ed il Piano Economico e Finanziario contenete la proposta di tariffa 2006 fino alla scadenza dell'affidamento"*
- *"Vista la Relazione del Dirigente responsabile della STO sulla revisione triennale della tariffa"*



- *“Considerato che.....tali maggiori COP possono essere riconosciuti in quanto effettivamente sostenuti e dovuti a fatti e circostanze oggettive”*
 - *“Considerato che per contro il Gestore si è reso inadempiente di alcune obbligazioni poste a suo carico dalla convenzione di gestione, debitamente contestate dall'AATO n. 5, anche e soprattutto con riferimento al flusso informativo, fornendo rapporti informativi carenti che rendono difficoltoso e per molti aspetti impossibile un controllo analitico sulla gestione del primo triennio, che comportano l'applicazione di penali contrattuali sulla base del DT e della convenzione di gestione; che il gestore non ha realizzato una parte degli investimenti previsti dal Piano d'Ambito per il primo triennio...”*
 - *“.....Ritenuto di determinare le penali contrattuali in € 1.000.000.....” “di non riconoscere una parte dei maggiori COP richiesti dal Gestore...” “di riconoscere pertanto il saldo a credito del gestore nella misura di € 10.700.000,00*
 - *“...Ritenuto di dare atto della nuova proposta di investimenti per interventi e manutenzioni straordinarie, fatta salva ogni definitiva determinazione in merito in sede di revisione del Piano d'Ambito, che verrà effettuata entro il 6° anno”;*
 - *“...Ritenuta, infine, opportuna, anzi necessaria la stipula di un atto transattivo...”*
- deliberava di approvare la proposta complessiva del Presidente, così come articolata nelle premesse.
- Con atto di transazione sottoscritto dall'allora Presidente dell'AATO 5 e dal r.l.p.t. della ACEA ATO 5 S.p.A. e datato 27.02.2007, le parti davano atto che **“Con verbale assembleare n _____ (senza numero e data) l'AATO 5 ha rielaborato il Piano d'Ambito, rideterminato la tariffa a decorrere dal 1 gennaio 2006, determinato in via definitiva l'importo delle penali e stabilito il saldo a credito del gestore nella misura suddetta di Euro 10.700.000,00”**.
- Nella premessa dell'atto di transazione si leggono le circostanze che avrebbero, a detta di Acea, determinato “rilevanti modificazioni gestionali” a fondamento della richiesta di maggiori costi operativi per € 21.481.000,00 e precisamente:
- *“ritardo nell'avvio della gestione tanto che nell'anno 2003 il Gestore ha gestito il SII nell'8% dei Comuni, nel 2004 nel 68% ed ancora nel 2005 nel 90% dei Comuni”*;




Tale circostanza non risulta confortata da quanto affermato dai Prof.ri Dott. Raffaele Trequattrini e Giovanni De Marinis nella revisione del 15.02.2007, ove si legge che nel 2003 la percentuale di utenti non allacciati era dell'11% per poi ridursi nel 2004 al 3%.

- *"una situazione infrastrutturale ed impiantistica e del livello dei costi operativi notevolmente difforme rispetto a quanto previsto nel Pd'A".*

Su questo punto si deve rilevare che:

a) la proposta economica e tariffaria formulata da Acea in sede di gara è comprensiva di piano finanziario che dettaglia i ricavi, i costi, lo stato patrimoniale e le fonti di finanziamento per la realizzazione degli interventi; il piano economico tariffario è stato elaborato da Acea con la consulenza e collaborazione di Andersen Corporate Finance che "ha curato la preparazione dell'offerta tariffaria, economica e finanziaria come da dichiarazione (del 27.07.2001) allegata" all'offerta; in detta dichiarazione si legge che l'Arthur Andersen ha curato la preparazione dell'offerta "con l'ausilio di un modello ad hoc per le gare relative all'affidamento del SII". In proposito anche i Prof.ri Contieri e Farnetani nel parere del 28.11.2006 affermano che: "La disciplina di riferimento nel dettare i requisiti generali e specifici per la partecipazione alla gara per l'affidamento del S.I.I nell'ATO si rivolge evidentemente ad un candidato altamente qualificato ed esperto nella gestione del SII, oltre che economicamente solido (cfr. art. 4,5,6 e 7 del Bando di Gara); ciò che presuppone una buona capacità di cogliere i limiti del Pd'A posto a base di gara e successivamente modificato ed integrato dal gestore stesso". Lo stesso Bando di Gara prevedeva, per i partecipanti, di visionare le infrastrutture da prendere in gestione (art. 8 Sopralluoghi) al fine di formulare l'offerta.

b) Rispetto ai costi operativi posti a base di gara come previsti dal Pd'A, Acea stessa, nella propria offerta, ha proposto una riduzione che si aggira mediamente sul 20%.



c) L'onere di dimostrare in maniera dettagliata e documentata, ai sensi dell'art. 149 TU ambiente, che i maggiori costi operativi lamentati siano dovuti a fatti "sopravvenuti" ed a carenze ricognitive del Pd'A e non debbano imputarsi a negligenze od inefficienze di gestione, è a carico del Gestore, essendo necessario escludere in via assoluta una responsabilità del gestore nella determinazione dello stato di fatto. Tale onere avrebbe dovuto essere adempiuto dal Gestore con i rapporti informativi che lo stesso è tenuto a rimettere all'AATO. Al contrario, nella fattispecie, dalla revisione, datata 15.02.2007, dei rapporti informativi prodotti dal Gestore per giustificare gli asseriti maggiori costi operativi per il triennio 2003-2005, affidata ai Prof.ri De Marinis e Trequattrini, emerge che gli stessi Rapporti Informativi sono giudicati "CARENTI" e tali da rendere "difficiloso e per molti aspetti impossibile un controllo analitico sulla gestione del primo triennio".

d) Gli advisors nominati, inoltre, pongono in raffronto le evidenze contabili risultanti dai bilanci di Acea 2003/2004/2005, certificati, ed il contenuto dei Rapporti Informativi, di cui evidenziano la mancata certificazione in spregio all'art. 27 punto 2 della Convenzione di Gestione, pervenendo alla conclusione che "dalle informazioni desumibili dallo stato patrimoniale e dal conto economico, emerge che la gestione di Acea Ato 5 spa è stata caratterizzata da forti perdite operative ascrivibili a varie cause, le cui determinanti non sempre sono individuabili nell'ambito delle informazioni che costituiscono il contenuto dei rapporti informativi. In tal senso appare opportuno segnalare che, sebbene siano stati sostenuti maggiori costi, molto più articolata è la problematica connessa alla opportunità di esprimere un giudizio circa l'attribuzione al Gestore o all'Autorità d'Ambito degli scostamenti verificatisi. Infatti, si può rilevare come esclusivamente alcuni dei costi siano imputabili alla sussistenza di elementi univoci e misurabili, mentre assai più complessa appare un'interpretazione sistematica degli scostamenti lamentati, alla luce delle informazioni contenute nei Rapporti Informativi. (...) Non sembra, a parere di chi scrive, che tutti gli elementi abbiano una univoca indicazione di origine, con la conseguenza che alcune voci di maggiore costo non necessariamente sono attribuibili, in natura, alle pretese ipotesi di infondatezza delle previsioni formulate dall'Autorità d'Ambito".

Gli stessi advisors segnalano, inoltre, che: " i contenuti informativi dei rapporti in esame non consentono un'adeguata ricostruzione degli effetti degli investimenti realizzati dal gestore sull'efficienza del sistema nell'ottica di una politica di ottimizzazione nella gestione del servizio. Appare, comunque, evidente che i numerosi interventi di riabilitazione effettuati al fine di garantire la continuità del servizio, sono stati improntati su una logica di inseguire", anzichè governare, il SII dell'Ambito".



Si precisa che le carenze dei Rapporti Informativi evidenziate dagli advisors nella revisione del 15.02.2007 erano state rappresentate dai medesimi advisors al Direttore della STO, con lettera in data 8.11.2006, e pertanto già prima della stesura definitiva, affinché invitasse l'Accea a certificare tali Rapporti Informativi nonché ad integrare i contenuti dei Rapporti Informativi con riferimento a quanto previsto dal capitolo 28 del Disciplinare Tecnico.

Si precisa, altresì, che la Convenzione di Gestione all'art. 27 punto 2 prevede l'obbligo per il Gestore, ai sensi dell'art. 13 comma 2, del Bando di Gara, di sottoporre a revisione e certificazione anche i rapporti informativi annuali da parte di un organismo indipendente nominato dal Presidente dell'AATO, sentita la Consulta D'Ambito e con il supporto della STO, CON ONERI A CARICO DEL GESTORE STESSO.

Ove si volesse in ipotesi ritenere che tale obbligo, almeno in astratto, sia stato assolto con il mero conferimento dell'incarico ai suddetti advisors Prof. Trequattrini e De Marinis, non pare scorretto affermare che le risultanze cui gli stessi advisors sono pervenuti (come sopra sintetizzate), non consentivano in concreto di affermare il buon esito della revisione ai fini delle determinazioni poi assunte dall'AATO e dal Gestore.

e) Di tale carenza informativa viene dato espressamente atto nella Deliberazione n. 4/2007 laddove dapprima si propone di riconoscere, sulla base dei "flussi informativi da parte del gestore del triennio 2003/2005", i maggiori costi operativi richiesti, poi, nell'evidenziare gli inadempimenti di cui si è reso responsabile il gestore, si fa riferimento "soprattutto al flusso informativo" sottolineando come siano stati forniti dal Gestore "rapporti informativi carenti che rendono difficoltoso e per molti aspetti impossibile un controllo analitico della gestione del primo triennio".

f) In forza di quanto disposto dal COVIRI nella nota deliberazione n.7/2008, in applicazione del metodo normalizzato e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, nella concessione di un pubblico servizio, quale è il SII, i maggiori costi operativi debbono rientrare nel rischio di gestione, non essendo ammissibile un loro riconoscimento *ex post* da imputare in tariffa con efficacia retroattiva. In ogni caso, qualsiasi incremento tariffario, a valere esclusivamente per il futuro, deve essere contenuto nel limite del prezzo k.



Sempre nell'atto transattivo, si dà atto che sui maggiori costi operativi richiesti dal Gestore (€ 21.481.000,00), sono state operate le seguenti riduzioni:

- € 3.885.000,00 per COP non ritenuti riconoscibili;
- € 5.357.000,00 per ammortamenti e remunerazione del capitale percepiti dal Gestore relativamente ad investimenti previsti ma non effettuati;
- € 539.000,00 quale quota di inflazione maturata sugli oneri di concessione;
- € 1.000.000,00 per penali contrattuali per inadempimenti verificatisi.

Il sostegno documentale di tali conteggi è rappresentato dalla "relazione su revisione tariffaria triennale" a firma del Dirigente Responsabile STO Ing. Pliozzi, cui è allegato l'ulteriore documento nominato "penali".

Tali ultimi documenti presentano le criticità seguenti:

> la base di computo rappresentata dai maggiori costi operativi richiesti dal Gestore pari ad € 21.481.000,00 confligge con quanto rilevato dagli advisors in relazione ai Rapporti Informativi che avrebbero dovuto giustificare tali maggiori costi: distinguere, pertanto, fra costi effettivamente sostenuti o meno si scontra con la "carenza" originaria e segnalata dagli advisors circa il fatto che, per potersi avere un qualche riconoscimento – sempre nei limiti previsti dalla legge e di cui al precedente punto f) -, i costi non solo debbono, ovviamente, essere stati sostenuti, ma debbono risultare, in maniera analitica e documentata nei RI, come non attribuibili ad inefficienze del gestore;

> gli scostamenti dei maggiori costi operativi non riconosciuti dalla STO nella propria "Relazione su Revisione Tariffaria Triennale" ammontano, comunque, ad € 4.366.000,00 e non € 3.885.000,00, come dichiarato in transazione;



> altrettanto oggetto di mera affermazione è l'importo dei ricavi incassati – oggetto di decurtazione - per quote di ammortamento e remunerazione del capitale per interventi non effettuati come dichiarati dalla STO, e nella transazione, come pari ad € 5.357.000,00. Anche tale affermazione sconta: i) la mancata evidenza degli elementi di calcolo; ii) la mancata analisi degli investimenti effettivamente realizzati al fine di verificarne l'imputazione per l'anno di competenza, nonché la loro composizione atteso che ai sensi del metodo Normalizzato e degli artt. 12.1.1 e 12.1.2 del DT solo le manutenzioni straordinarie entrano nella voce Investimenti, mentre le manutenzioni ordinarie, le spese per materie di consumo e merci ecc. rientrano nei costi operativi.

> in ordine alle penali applicate per complessivi € 1.000.000,00 esse dipendono:

1) dall'applicazione, nell'ambito del parametro MALL¹, del coefficiente relativo agli investimenti effettuati (INTV) stimato in 0.011 e che conduce alla penalità di € 290.000,00. Gli elementi a sostegno di tale quantificazione, e le criticità rilevabili, sono: i) assunzione degli investimenti previsti come pari ad € 27.000.000,00 per gli anni 2003/2004/2005, come somma delle previsioni del piano in quota proporzionale alle assunzioni del servizio. In effetti gli investimenti previsti nell'offerta di Acea per gli anni 2003-2004-2005 (1°, 2° e 3° anno di gestione) ammontano complessivamente ad € 44.229.367,00, importo che, inflazionato, arriva ad € 47.579.706,00. La STO non precisa come perviene a calcolare la minor quota di investimenti posta a base di calcolo del parametro INVAN (investimenti previsti) affermando solo che essa è determinata in quota proporzionale alle assunzioni del servizio: è evidente che se è stata presa come veritiera l'affermazione di Acea

¹ Il parametro MALL, ai sensi del cap. 1.2 del Disciplinare Tecnico, è il parametro da applicare per la misurazione delle prestazioni: "1.2. Parametri di misurazione delle prestazioni. In occasione della verifica triennale della tariffa di cui al punto 12.3, si procederà alla valutazione del parametro MALL a misura delle prestazioni relative al S.I.I.; tale parametro si definisce come segue: $MALL = \frac{QUAL \times INTV \times TAN}{TAN}$. Detto parametro MALL è, comunque, valutato annualmente per l'applicazione delle penali di cui al cap. 30.1, in base ai dati disponibili degli altri parametri che lo compongono, salvo congruaggio con i valori della suddetta verifica triennale. Il parametro QUAL misura la qualità del servizio, il parametro INTV misura lo stato di attuazione degli interventi, il parametro TAN deriva dall'osservanza globale degli indicatori di cui al cap. 28". Il capitolo 30.1 del Disciplinare Tecnico recita: "30.1 Modalità di applicazione. Lo scarto dall'unità del coefficiente MALL, di cui al punto 1.2, applicato sul costo operativo della tariffa (COPER) rappresenta la penalità cui è assoggettato il Gestore per ogni anno di gestione per carenze di qualità del servizio e di investimenti". Il capitolo 12.3 del Disciplinare Tecnico dice che il parametro MALL per il primo triennio viene calcolato ogni anno considerando il parametro QUAL e il parametro TAN pari a 1. Questo significa che per il primo triennio l'unica variabile da considerare erano gli investimenti effettuati rispetto a quelli programmati e previsti nel Piano degli Investimenti proposto da Acea in sede di aggiudicazione.



(2003= 8% dei Comuni; nel 2004= 68%; 2005= 90%), anche il parametro iniziale INVAN non trova conforto nella relazione degli advisors che, si rammenta, attestano che nel 2003 solo l'11% degli utenti non era allacciato e nel 2004 solo il 3%; ii) il calcolo del parametro INTV è, comunque, limitato al solo anno 2005 indicato come "virtuale".

2) dalla applicazione della penale prevista all'art. 30 punto 2 del DT (€ 516,45 per ogni giorno di ritardo nell'effettuazione della manutenzione ordinaria) per un totale di € 132.000,00, "stimando" in via di mera approssimazione un ritardo al giorno per tutto l'anno 2005 ma solo per tale anno; nulla si dice in ordine all'addebito, pure previsto dalla citata disposizione del DT, del costo dell'operazione non effettuata e degli eventuali danni derivanti da tale mancanza;

3) dalla applicazione della penale prevista all'art. 30 punto 4 del DT determinata nel massimo importo previsto (€ 7.747,00) per il numero dei registri obbligatori (8 ai sensi dell'art. 1.2 del DT) per un totale di € 62.000,00: anche in tal caso la mancanza viene considerata per una sola volta mentre l'art. 30 del DT la dispone "per ogni anno di gestione" in cui viene registrata la carenza;

4) dalla applicazione della penale prevista all'art. 30 punto 5 del DT (mancato o ritardato inoltro delle comunicazioni previste) per un totale di € 30.000,00: anche qui la mancanza è determinata a spanne in base a n. 20 inadempienze;

5) dalla applicazione di una penale di € 386.000,00, per mancata redazione del Piano ASI e mancata integrazione nel SII: nuovamente si assume senza motivazione alcuna che l'integrazione sarebbe potuta avvenire "non prima del 1° luglio 2005"; non si tiene conto che, ai sensi, dell'art. 7.7 del DT la redazione del piano ASI doveva avvenire entro sei mesi dall'avvio della gestione e, pertanto, entro aprile 2004, e dopo la sua approvazione da parte dell'AATO, il gestore avrebbe dovuto assumere il servizio. Pertanto l'inadempienza, imputabile al gestore, che ha impedito a monte l'approvazione del piano ASI da parte dell'AATO doveva essere calcolata non in termini presuntivi ma sulla base di quanto previsto dal DT, attese le ingenti ricadute di tale mancanza in termini di abbattimento dei costi operativi in quanto l'integrazione ASI al SII avrebbe determinato la gestione di oltre 13.000.000 di mc di reflui e di circa 8.000.000 mc del SI delle attività produttive, come riferito dalla stessa STO.

6) dall'applicazione di ulteriori e generiche inadempienze quantificate approssimativamente e cumulativamente in € 100.000,00, nonostante i riferimenti alle norme di Disciplinare Tecnico, convenzione ed offerta segnalino carenze di notevole gravità (es. programma riutilizzo acque reflue da eseguirsi entro un anno, revisioni fonti di approvvigionamento entro 6 mesi, manuale di gestione entro 1 anno, sistema di qualità entro 18 mesi, programma coordinamento fra gestore e soggetto salvaguardato entro 6 mesi, deposito quota tariffa per depurazione in un fondo vincolato, tenuta e trasmissione dei Rapporti Informativi in aderenza alle prescrizioni di cui all'Art. 28.1 e 28.2): manca qualsiasi valutazione in ordine alla ricaduta di tali carenze sulla gestione del SII, nonché, per quanto riguarda l'ultima inadempienza citata relativa alla non corretta redazione dei RI, in ordine ai necessari riflessi sull'effettiva possibilità, o meno, di riconoscere i maggiori costi operativi richiesti dal gestore, secondo quanto pure evidenziato dagli advisors.

> Nessun cenno e/o ulteriore determinazione in termini di penali, viene fatto alle ulteriori seguenti disposizioni dell'art. 30 del DT e precisamente: i) nel caso in cui ciascuna delle penali dovesse ripetersi entro cinque volte, la penale sarà raddoppiata; ii) in caso di ulteriore reiterazione, ferma l'applicazione della penale in misura tripla, l'AATO avrà la facoltà di avviare la procedura della risoluzione della concessione; iii) le penali non sono liberatorie di danni e spese arrecati; le inadempienze sui termini di presentazione di qualsiasi documento di piano o di programma sarà regolato ai sensi dell'art. 34 (risoluzione in danno).

> Sovviene, a questo punto, anche l'ulteriore rilievo degli advisors secondo il quale: "i contenuti informativi dei rapporti in esame non consentono un'adeguata ricostruzione degli effetti degli investimenti realizzati dal gestore sull'efficienza del sistema nell'ottica di una politica di ottimizzazione nella gestione del servizio. Appare, comunque, evidente che i numerosi interventi di riabilitazione effettuati al fine di garantire la continuità del servizio, sono stati improntati su una logica di inseguire", anzichè governare, il SII dell'Ambito".

> Parimenti degno di nota, alla luce di quanto sopra esposto, è il rilievo formulato dal Prof. Contieri nel parere del 29.11.2006 ove si legge che "considerata la rilevanza degli scostamenti economici, l'accertamento delle cause (che il consulente raccomanda) che hanno determinato i maggiori costi lamentati da ACEA potrebbe addirittura evidenziare inadempimenti del gestore tali da giustificare la risoluzione del contratto di affidamento del servizio (art. 34 Convenzione) o la irrogazione di penali che andrebbero calcolate e compensate con i maggiori costi da riconoscere (dopo averne accertato l'effettività)"

Come detto, l'atto transattivo contiene il riconoscimento di maggiori costi operativi per gli anni 2003-2005 in favore di Acea per l'importo di € 10.700.000,00. E' previsto che la AATO dovesse far fronte al pagamento di detto credito mediante tre rate annuali con scadenza 31.12. e con la prima rata al 31.12.2007.

Tuttavia tale impegno dell'AATO risulta privo di copertura finanziaria attesa l'assenza di risorse proprie cui farvi fronte e l'inidoneità a tali fini della dichiarazione contenuta nella Deliberazione n. 4/2007 che si ritrascrive: " che verrà recuperato (il saldo di € 10.700.000,00) in tre annualità...avvalendosi di economie sui canoni di concessione da versare ai comuni, economie che costituiranno la provvista per il pagamento dei ratei di mutuo che verrà stipulato dall'AATO compatibilmente con i tempi necessari per dare attuazione al disposto del DLgs 152/2006 laddove attribuisce all'AATO la personalità giuridica".

Ancora nell'atto transattivo, si afferma che l'AATO "ha rielaborato il piano d'ambito".

Non pare possibile dedurre tale circostanza dalla Deliberazione n. 4/2007 (comunque non indicata nell'atto transattivo) che si limita a "prendere atto" del nuovo piano di interventi proposto da Acea.

Qualora possa farsi riferimento al piano economico-finanziario predisposto da Acea Ato 5 S.p.a., e pur tuttavia non richiamato come formalmente allegato all'atto transattivo, risulta da tale nuova proposta, da un lato, che il piano degli investimenti è stato modificato in riduzione rispetto agli importi previsti nell'offerta a far data dall'anno 2003. Rispetto all'offerta originaria di gara nella quale l'ACEA aveva previsto 344,18 ML di euro la nuova proposta "ritarata" in fase di transazione prevede fino al 2032 investimenti complessivi per 295,00 ML di euro di ben 49,18 ML di euro in meno.

Dall'altro lato, i costi operativi annuali registrano, a far data dall'anno 2006 (quelli precedenti sono stati oggetto del suddetto riconoscimento a tantum per l'importo di € 10.700.000,00) un incremento complessivo di circa il 125% rispetto a quelli offerti in fase di gara.

Il tutto risulta dal prospetto di raffronto a seguire:

		PIANO DEGLI INVESTIMENTI (euro)									
RIFERIMENTI	01-03	02-04	03-05	04-06	05-07	06-08	07-09	08-10			
Piano d'Ambito - a base di gara	10.458.110	15.865.566	16.039.404	18.538.220	22.630.108	13.819.870	13.819.870	13.191.342			
INVESTIMENTI previsti da ACEA	10.501.889	15.575.684	16.750.763	19.364.551	23.640.815	15.289.706	15.289.706	15.289.706			
% - di variazione ACEA / PIANO	4,44%	4,48%	4,47%	4,46%	4,47%	10,64%	10,64%	15,91%			
	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑			
NUOVO PIANO INVESTIMENTI PROPOSTI DA ACEA	835.900	1.500.171	1.457.019	7.800.100	8.000.006	8.012.579	8.289.190	9.289.196			
% - di variazione ACEA / PIANO	7,07%	9,57%	9,18%	40,28%	33,84%	52,41%	54,21%	60,75%			
COSTI OPERATIVI (in euro)											
RIFERIMENTI	01-03	02-04	03-05	04-06	05-07	06-08	07-09	08-10			
Piano d'Ambito - a base di gara	20.348	20.348	20.348	20.348	20.348	20.348	20.348	20.348			
COSTI previsti da ACEA in fase di gara	16.615	16.079	16.119	16.323	16.237	15.930	16.031	16.281			
				↑	↑	↑	↑	↑			
NUOVO PIANO COPROPOSTI DA ACEA				36.020	37.724	39.402	39.554	40.007			
% - di variazione ACEA / PIANO	18,35%	20,99%	20,75%	19,78%	20,21%	21,71%	21,22%	19,99%			
% - di variazione ACEA / PIANO				120,68%	132,34%	147,34%	146,74%	145,73%			
% - di variazione ACEA / PIANO				71,02%	85,39%	93,64%	94,38%	96,61%			

Legenda: Nella prima riga voce "riferimenti" vengono indicati gli anni di gestione del servizio (ad es. anno 01 = anno 2003); per "piano d'ambito" si intende il piano tariffario posto a base di gara; per "investimenti previsti da Acea" si intendono quelli di cui Piano Tariffario oggetto della Convenzione di Gestione del 2003 (art. 12.1 del D.T.); per "Nuovo Piano Investimenti Proposti da Acea" si intende quello richiamato nell'atto transattivo del 2007; per "costi previsti da Acea in fase di gara" si intendono quelli di cui Piano Tariffario oggetto della Convenzione di Gestione del 2003 (art. 12.1 del D.T.); per "nuovo piano COP proposti da Acea" si intendono i nuovi costi operativi di cui all'atto transattivo del 2007.



In particolare, quanto all'anno 2006, la nuova ipotesi tariffaria, formulata sulla base del suddetto piano economico finanziario, porta ad un ulteriore (rispetto ai 10.700.000,00 €) riconoscimento in favore di Acea (susceptibile degli stessi rilievi di cui alla Deliberazione del COVIRI n. 7/2008) di costi operativi aggiuntivi pari ad € 19.697.379,71 (pari alla differenza dei costi riconosciuti nella tariffa da offerta ACEA-art. 12.1 Disciplinary Tecnico- di € 16.322.620,29 e i costi operativi risultanti in sede di transazione 2007 pari ad € 36.020.000,00), oltre, quanto agli anni successivi al 2006 e fino alla fine della gestione, agli ulteriori aumenti di costi operativi derivanti dal piano tariffario del 2007.

Vedi allegato A prospetti

E' d'obbligo precisare che, nell'ambito del "nuovo piano economico-finanziario" proposto da Acea, si registra un disallineamento di dati fra l'ammontare dei costi operativi riportati nella tabella C denominata "Componenti Tariffarie" (da cui sono stati estratti i dati riportati nel prospetto di raffronto di cui sopra) e gli importi dei Costi Operativi risultanti da altra tabella denominata "Costi Operativi" in cui essi importi risultano superiori, come risulta dalla medesima tabella che si riporta di seguito:

COSTI OPERATIVI																		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018					
Energia elettrica	9.088	9.217	9.401	9.401	9.701	10.011	10.290	10.290	10.290	10.290	10.290	10.384	10.384					
personale	11.190	11.480	11.500	11.653	11.807	11.964	12.122	12.283	12.446	12.611	12.779	12.948	13.120					
Forniture e servizi vari	9.941	11.394	12.885	12.885	12.885	12.885	12.885	12.885	12.885	12.885	12.885	12.885	12.885					
TOTALE COSTI OPERATIVI	30.219	32.091	33.786	33.939	34.393	34.860	35.298	35.459	35.622	35.787	35.954	36.217	36.388					
canone di concessione	6.157	6.157	6.157	6.157	6.157	6.157	6.157	6.157	6.157	6.157	6.157	6.157	6.157					
TOTALE COSTI OPERATIVI	36.376	38.248	39.943	40.096	40.550	41.017	41.455	41.616	41.779	41.944	42.111	42.374	42.545					

Quanto agli investimenti risulta quanto segue:

2003: € 635.902
2004: € 1.388.027
2005: € 3.907.318

Nei rapporti informativi, non certificati, manca un importo economico, sia di dettaglio che a consuntivo. I dati sono stati tratti dalla richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone del 22.04.2010.

Dall'esame dei rapporti informativi prodotti dal gestore per gli anni successivi, non certificati – solo per il 2008 ed il 2009, peraltro, si ha timbro di deposito presso la STO in data luglio 2009 e luglio 2010- gli investimenti realizzati come dichiarati da Acea risultano i seguenti:

2006: *non risulta nel RI un importo economico neanche a consuntivo*
2007: € 5.000.000 (*oltre ad altre voci sommariamente indicate e prive di quantificazione*)
2008: € 10.217.829
2009: € 6.612.204

Si assumono, con ogni riserva, tali dati forniti da Acea in quanto l'AATO, in assenza di flussi informativi adeguati, non ha potuto verificare, fra l'altro,:

- a. se si tratti di interventi autorizzati dal PIANO D'AMBITO;
- b. se siano stati considerati al netto dei contributi pubblici a fondo perduto come prescritto dall'art. 3.3 del METODO NORMALIZZATO;



- c. se non si riferiscano ai nuovi allacciamenti pagati con contributo da parte degli utenti;
- d. se e come siano stati computati gli investimenti entrati in esercizio e quelli in corso di realizzazione;
- e. se si tratti effettivamente di interventi per manutenzioni straordinarie;
- f. se e in che misura tali interventi abbiano avuto effetto sull'efficienza del sistema.

Prendendo a riferimento l'anno 2006 è in sostanza accaduto che: 1) Acea con la TRM ad €1,20/mc ha beneficiato per l'anno 2006 di un flusso per costi operativi complessivi di € 36.020.000,00 – maggiori di € 19.697.379,71 rispetto a quelli previsti nel piano tariffario stabilito al momento dell'affidamento della gestione -; 2) Acea ha effettuato investimenti per € 635.000,00.

E' utile rammentare in proposito quanto disposto dall'art. 1 del cd. Metodo Normalizzato (DM 1/8/1996) : "Tariffa di riferimento: La tariffa di riferimento del servizio idrico integrato è lo strumento per consentire la realizzazione di adeguati livelli di servizio, per sostenere conseguenti programmi di investimento nell'equilibrio di bilancio, per ottenere il contenimento dei costi al consumo, il miglioramento dell'efficienza della gestione e la tutela dell'interesse dell'utenza".

Oggi l'Accea ato 5 S.p.a. sostiene in numerose comunicazioni all'AATO che avrebbe effettuato gli investimenti previsti dal piano economico-finanziario suddetto che, come visto, differisce dal PdA contenendo una rimodulazione - in riduzione - degli investimenti, retrodatata, posti a carico del gestore e dei costi operativi – in aumento - previsti nel PdA, nell'offerta, nella convenzione di gestione e nel DT.

La situazione che si è venuta a creare va, pertanto, ben oltre gli stessi rilievi contenuti nella Deliberazione del COVRI n. 7/2008, in quanto esclusa la possibilità di riconoscimento di maggiori costi operativi (almeno nei termini in cui è avvenuta), di retroattività della tariffa e di superamento del limite k, la notevole riduzione operata ex post dell'ammontare degli investimenti sia per il passato che per il futuro rappresenta un "aggiustamento" non consentito dai principi del Metodo Normalizzato (cfr. artt. 6 e 8 Decreto 1/8/96) oltre che contrario alle regole pattizie (Convenzione di Gestione e Disciplinare Tecnico).



In tale ottica i recenti atti di indirizzi della CONVIRI dell'8.07.2010 e del 21.07.2010, secondo i quali l'AATO deve applicare la tariffa di piano d'ambito ed il gestore realizzare gli investimenti da esso previsti, non sembra tenere conto di tutti gli elementi suddetti ed in particolare:

- che il nuovo "piano" economico finanziario elaborato da Acea e da essa sostenuto come vigente, nonostante i rilievi suddetti, contiene COP superiori a quelli di piano del 125%, per cui la tariffa di piano non sarebbe, in ogni caso, ritenuta soddisfacente per il gestore; tanto ciò è vero che Acea ha affermato in varie note dirette all'AATO che, a suo avviso, con la tariffa di piano potrebbe al più coprire i costi operativi ma non potrebbe effettuare alcun investimento;
- che, allo stato, la pendenza del procedimento penale (vd. infra) sulle vicende riguardanti la Deliberazione n. 4/2007 e la transazione, nonché del giudizio amministrativo sulla Deliberazione del COVIRI n. 7/2008, sulle Deliberazioni nn. 3/2009 e 5/2009 di codesta AATO, la prima di sospensione, la seconda di annullamento della precedente Delib.ne n. 4/2007, rappresentano una forte pregiudiziale rispetto alle valutazioni ed alle decisioni dell'AATO che non possono essere disgiunte ed isolate, in un rapporto di concessione di un pubblico servizio caratterizzato da necessaria continuità, anche dalle vicende pregresse, e sub iudice, le quali condizionano, determinandole, sia la validità del piano d'ambito, sia la possibilità di una sua revisione che, in ogni caso, e fino alla definizione di tali giudizi, non sarebbe accettata da Acea se non fosse in linea con quanto già ottenuto all'esito della Deliberazione AATO n. 4/2007;
- che, peraltro, la mancata trasmissione dei rapporti informativi nel termine previsto dall'art. 28. 1 del Disciplinare Tecnico e la non rispondenza dei medesimi ai criteri indicati dall'art. 27 della Convezione di Gestione e dal cap. 28 del Disciplinare Tecnico, oltre a costituire inadempienza, ha impedito ed impedisce all'AATO di monitorare l'andamento della gestione e di assumere le decisioni conseguenti;
- che, d'altra parte la stessa Acea, anche nel corso del tavolo di conciliazione, ha, più volte, ribadito di ritenere "intoccabile" quanto statuito con Deliberazione AATO n. 4/2007 e con l'atto di transazione, precisando che qualsiasi nuovo intendimento dell'AATO avrebbe dovuto, comunque, avere come presupposto il riconoscimento dei maggiori costi operativi almeno per € 10.700.000,00 per il periodo 2003-2005, e per € 24.198.000,00 per il periodo 2006-2009 ovvero per l'ammontare delle passività sopravvenute in applicazione della rideterminazione delle tariffe 2006-2009 oltre interessi;



- che, pertanto, di fronte a tali evenienze, l'applicazione all'utenza della tariffa da piano d'ambito per il 2010, nella consapevolezza, già a priori, che Acea non effettuerebbe gli investimenti corrispondentemente previsti, significherebbe spostare sulla collettività oneri a fronte dei quali il SII non riceverebbe, in ogni caso, alcun beneficio in termini di efficientizzazione e miglioramento qualitativo;
- a sottacere del fatto che non risulta che Acea, per i periodi nei quali ha applicato, in sede di fatturazione all'utenza, la TRM di € 1,20, superiore a quella d'offerta ed annullata dalla Conferenza n. 5/2009, abbia proceduto a relativi rimborsi e/o conguagli
- che, a seguito dell'annullamento della Deliberazione n. 4/2007, non risulta che la Acea abbia mai proceduto ai relativi conguagli in favore dell'utenza per le tariffe maggiorate ed annullate;
- che codesta AATO ha stabilito la tariffa 2010 nei termini di cui alla Conferenza n. 3/2010 che, a differenza di quanto sostenuto dalla Convir, non costituisce trasposizione e ultrattività, sic et simpliciter, della tariffa 2005, ma, sulla base dell'andamento degli investimenti e delle previsioni della stessa Acea in merito, la quota parte della tariffa rappresentativa degli investimenti (ammortamenti e remunerazione del capitale) previsti dalla tariffa 2005 dell'offerta (inv. previsti **€ 16.750.763,00**) risulta essere superiore a quanto affermato come dovuto realizzare da Acea stessa per l'anno 2010, pari ad un totale investimenti sull'anno di appena **€ 9.289.190,00**;
- che tale ultima conclusione risultava suffragata dal parere tecnico rimesso dai professionisti incaricati dall'AATO Dott. Giuseppe Lupattelli ed Ing Giuseppe Mellace.



2. PENDENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE


E' noto che, in relazione ai fatti accaduti il 27.02.2007, il P.M. della Procura della Repubblica di Frosinone ha chiesto il rinvio a giudizio dell'ex Presidente dell'AATO per abuso d'ufficio; del Dirigente Tecnico della STO, dell'allora Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'allora Amministratore Delegato e dell'allora Responsabile degli investimenti di Acea Ato 5 S.p.a. per truffa; dell'allora Amministratore Delegato e dell'allora Responsabile degli investimenti di Acea Ato 5 S.p.a. per frode nelle pubbliche forniture; dell'allora Amministratore Delegato e dell'allora Responsabile degli investimenti di Acea Ato 5 S.p.a. per distruzione di documenti e falso materiale.

Sia l'AATO 5 che la Provincia di Frosinone, individuate nella richiesta di rinvio a giudizio quali parti offese, si sono costituite parti civili nel procedimento la cui ultima udienza preliminare del 22.12.2010 è stata rinviata per consentire la citazione del Responsabile Civile Acea Ato 5 S.p.a..

3. INADEMPIENZE DEL GESTORE E RIMEDI

A fronte di quanto evidenziato al punto 1, emerge una situazione di inadempienza del gestore, quanto al periodo pregresso, rispetto agli obblighi tecnici, gestionali e informativi previsti nella CONTRATTO DI SERVIZIO.


Le inadempienze, tuttavia, hanno continuato ad essere registrate e contestate dalla STO al gestore anche dopo la transazione del 2007, anche rispetto ad obblighi già sanzionati: cfr. note STO 18.12.2009; AT/1468 del 29.10.2009; AT/439 del 6.2.09, AT/1112 del 27.10.08, AT/23 del 12.1.09, AT/18 dell'8.1.09, AT/1194 del 13.11.08, AT/1254 del 25.11.08, AT/1017 del 13.10.08, AT/699 del 3.7.08, AT/555 del 27.5.08, AT/948 dell'8.10.07, AT/682 del 30.7.07, AT/791 del 29.7.08.



Ebbene, l'art. 34 della Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato prevede espressamente, al comma uno, che *“Qualora il ripetersi o la gravità di inadempienze, nonché il ripetuto mancato rispetto delle intenzioni ad adempiere di cui al precedente articolo 30, pregiudichino o rischino di pregiudicare la continuità, la qualità dei servizi affidati o il raggiungimento degli obiettivi posti dal PIANO, l'A.A.T.O., previa specifica diffida ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., a rimuovere le cause e a produrre giustificazioni in un tempo congruo e compatibile alle esigenze del servizio, ove non ritenesse accettabili le giustificazioni prodotte dal Gestore, o in mancanza di queste, alla scadenza del termine assegna, dichiara la risoluzione della presente Convenzione, in danno al Gestore, secondo anche quanto previsto al cap. 34 del D.T.”*

Il secondo comma della citata disposizione prosegue, poi, prevedendo che *“L'A.A.T.O. darà formale comunicazione al Gestore della dichiarata risoluzione che dovrà contenere le modalità e gli obblighi per il trasferimento del S.I.I.”*.

Il secondo comma del cap. 34 del D.T. prevede che *“Sono dedotte in clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le inadempienze di particolare gravità, e cioè quando il Gestore non abbia posto in essere il servizio alle condizioni disciplinate nel Disciplinare Tecnico, e la interruzione generale del servizio acquistato o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile a colpa o dolo del Gestore, a giudizio insindacabile dell'A.A.T.O. Fermo restando quanto sopra, l'Autorità d'Ambito, nei seguenti casi: a) ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio previa messa in mora rimasta senza effetto; b) ripetute gravi inadempienze ai disposti della presente Convenzione previa messa in mora rimasta senza effetto, procede a diffidare il Gestore per porre rimedio alle inadempienze entro un congruo termine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.. I danni conseguenti graveranno sul Gestore, con diritto dell'Autorità d'Ambito di trattenere l'importo dei danni stessi dalla cauzione”*.



Durante il corso della gestione la STO ha evidenziato e contestato ad ACEA AATO 5 una serie innumerevole e reiterata di inadempienze agli obblighi su di essa gravanti sia a termini di Convenzione che di D.T., oltre a "gravi deficienze" nella gestione del servizio.

Fra esse inadempienze e/o inefficienze possono evidenziarsi, a titolo riepilogativo ed esemplificativo; le seguenti:

- mancato e/o parziale pagamento degli oneri concessori per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010;
- mancato pagamento degli interessi per pregressi ritardati pagamenti;
- mancata redazione del Piano ASI così come previsto dall'art. 7.7. del D.T., mancato esperimento di azioni e/o iniziative nei confronti dell'ASI per l'acquisizione, da parte del medesimo Gestore, degli impianti e reti del Consorzio;
- mancata acquisizione delle reti ed impianti del Comune di Cassino ed Atina, mancato esperimento delle relative azioni, anche giudiziarie, per il raggiungimento di tale acquisizione;
- mancata acquisizione delle reti ed impianti del Comune di Paliano;
- inadempimenti alle note di contestazione della S.T.O. AATO 5 fra le quali: nota AT/1017 del 13.10.2008; AT/1194 del 13.11.2008; AT/1254 del 25.11.2008; AT/699 del 03.07.2008; AT/555 del 27.05.2008; AT/1468 del 29.10.2009;
- mancata redazione dei bilanci consuntivi con le modalità previste dall'art. 9 del D.M. 01.08.1996 e dall'art. 29 del D.T.;
- reiterati inadempimenti alle prescrizioni contenute nella Convenzione di gestione e nel D.T. – contestati dalla S.T.O. – relativi a:
 - art. 5.3.: convenzioni per le interferenze con ATO 2, ATO 4; Regione Molise; Regione Campania;
 - art. 6.2.: livelli servizi previsti Piano;
 - art. 6.3: campagna di ricerca delle perdite ed interventi di adeguamento degli impianti e reti esistenti secondo tempi e modalità degli artt. 1 e 17 del D.T.;



- art. 7.1.: Modello Gestionale;
- art. 8 bis: convenzioni per le interferenze interambito individuate al momento della consegna delle opere;
- art.: lettura dei contatori due volte l'anno e fatturazione semestrale all'utenza;
- art: versamento al fondo vincolato speciale dell'Autorità di Ambito per la depurazione ogni sei mesi (art. 15 D.T.);
- art. 18: realizzazione delle opere, impianti ed interventi secondo tempi e modalità previsti dall'art. 17 del D.T. e dell'offerta tecnica di gara;
- art: manutenzioni straordinarie non previste secondo i tempi e modalità dell'art. 23 D.T.;
- art.: esecuzione di tutti i contenuti dell'offerta tecnica ed economica;
- art. 32: stipula dei contratti di assicurazione con primarie compagnie senza espressione di gradimento da parte dell'Autorità d'Ambito;
- Piano Servizi dei Comuni (antincendio, fontane, bocche di lavaggio stradale, etc.....Cap. 1.1. D.T.);
- Programma di risparmio idrico (sistema di contabilizzazione delle acque captate ed erogate, divulgazione all'utenza dei metodi e tecniche di risparmio consumi, etc.....Cap. 1.1. del D.T.);
- Piano emergenza raccolta e depurazione di acque reflue e di salvaguardia delle risorse idriche(Cap. 1.1. D.T.);
- Piano emergenza crisi idriche (cap. 1.1. D.T.);
- Piano rilevamento utenze fognarie (Cap. 1.1. D.T.);
- Registri misuratori prestazioni (Cap. 1.2. D.T.);
- Informatizzazione e consultabilità registri (Cap. 1.3. del D.T.);



- Revisione fonti di approvvigionamento – verifica quantitativa e qualitativa delle fonti (Cap. 2.1. del D.T.);
- Relazione aree fonti approvvigionamento (Cap. 3.2. del D.T.);
- Adeguamento manuale di gestione (organizzazione dei servizi ed esecuzione della Gestione per far fronte alle esigenze del sistema nel suo complesso, garantendo il presidio continuo delle opere ed impianti ed i rapporti con l'utenza 24 su 24 per sette giorni settimanali, al fine del rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità – Cap. 6 D.T.);
- Sistema di qualità (conforme norme UNI procedure progettazione/gestione – Cap. 6 D.T.);
- Piano Gestionale ed organizzativo (Cap. 18.4 D.T.).


Gli inadempimenti di cui sopra sono stati ripetutamente contestati al Gestore dalla S.T.O. della AATO 5; rispetto a tali contestazioni la STO stessa evidenzia come la Acea Ato 5 Spa: o ha ritenuto di non dare riscontro o non ha fornito argomentazioni giustificative valide e degne di considerazione o, addirittura, si è limitato, a sua volta, a contestare asseriti inadempimenti da parte di codesta AATO.



4. PROPOSTE DEL PRESIDENTE

Per tutto quanto sopra, a valere quale parte integrante e sostanziale della seguente proposta, il Presidente dell'A.A.T.O. propone alla Conferenza dei Sindaci:

- di condividere integralmente e fare propria la suesposta relazione del Presidente;
- di ribadire per l'anno 2010, per le motivazioni già esposte nella Deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 3/2010 che trovano conferma anche nelle considerazioni illustrate nella suesposta relazione del Presidente, la TRM stabilita nel piano tariffario, di cui al punto 12.1 del Disciplinare Tecnico, per l'anno 2005 (3° anno di gestione) e relativa articolazione tariffaria;
- di dare mandato al Presidente di procedere all'escussione del deposito cauzionale a fronte del mancato pagamento da parte del Gestore degli oneri concessori dovuti e di esperire tutte le azioni giudiziarie volte al recupero delle somme non coperte dalla polizza fidejussoria nonché alla tutela di tutti i diritti, azioni e/o ragioni spettanti all'AATO nei confronti del Gestore, anche in relazione ai danni subiti e subendi;
- di avviare, per l'effetto, il procedimento volto alla risoluzione della Convenzione di Gestione secondo le prescrizioni di cui agli artt. 34 della medesima Convenzione di Gestione e del D.T., dando mandato alla S.T.O. di procedere alla contestazione, puntuale e dettagliata, al Gestore di tali inadempimenti secondo le modalità ed i termini previsti nelle citate disposizioni;
- di conferire, inoltre, mandato al Presidente di esperire azione giudiziale per l'annullamento dell'atto transattivo del 27.02.2007 di cui alle premesse della presente proposta.



Prospetto della “complessiva variazione” apportata nella seduta del 2007 mediante l’approvazione dello schema dell’atto transattivo, all’offerta economica approvata e sottoscritta in sede di aggiudicazione nel 2003 del S.I.I alla società Acea ATO 5 Spa

CONFERENZA SINDACI AATO 5

(Frosinone, 10 Gennaio 2011)

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

ANNUALITÀ	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Piano d'Ambito a base di gara	10.438.110	15.865.555	16.033.404	18.538.220	22.630.108	13.819.870	13.819.870	13.191.342
Investimenti previsti da Acea in sede di aggiudicazione (Art. 12.1 D.T.)	10.901.888	16.575.684	16.750.763	19.364.551	23.640.814	15.289.706	15.289.706	15.289.706
Nuovo piano investimento proposto da Acea in data 27/02/2007	835.902	1.388.171	3.907.818	7.800.000	8.000.000	8.012.576	8.289.190	9.289.190
Investimenti realizzati da Acea come da Rapporti informativi	635.000	1.388.027	3.907.348	---	5.000.000	10.217.829	6.612.204	---

Cifre espresse in Euro

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

ANNUALITÀ	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Piano d'Ambito a base di gara	13.191.342	12.563.846	12.563.846	11.935.318	11.684.320	11.557.788	11307823	9.722.301
Investimenti previsti da Acea in sede di aggiudicazione (Art. 12.1 D.T.)	15.289.706	15.289.706	15.289.706	15.289.706	15.289.706	15.289.706	15.289.706	9.753.805
Nuovo piano investimento proposto da Acea in data 27/02/2007	12.289.190	12.289.190	12.289.190	12.289.190	12.289.190	12.289.190	12.289.190	12.753.805

Investimenti realizzati da Acea
come da Rapporti informativi

Cifre espresse in Euro

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

ANNUALITÀ	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Piano d'Ambito a base di gara	9.722.301	9.722.301	9.722.301	9.722.301	9.722.301	9.722.301	9.722.301	9.722.301
Investimenti previsti da Acea in sede di aggiudicazione (Art. 12.1 D.T.)	9.753.805	9.753.805	9.753.805	9.753.805	5.528.671	5.528.671	5.528.671	5.528.671
Nuovo piano investimento proposto da Acea in data 27/02/2007	12.753.805	12.753.805	12.753.805	12.753.805	10.092.236	10.092.236	10.092.236	10.092.236
Investimenti realizzati da Acea come da Rapporti informativi	---	---	---	---	---	---	---	---


Cifre espresse in *Euro*

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

ANNUALITÀ	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Piano d'Ambito a base di gara	9.722.301	9.720.751	9.720.751	9.720.751	9.720.751	9.720.751
Investimenti previsti da Acea in sede di aggiudicazione (Art. 12.1 D.T.)	5.528.671	5.528.671	5.528.671	5.528.671	5.528.671	5.528.671
Nuovo piano investimento proposto da Acea in data 27/02/2007	10.092.236	10.092.236	10.092.236	10.092.236	10.092.236	7.092.236

Investimenti realizzati da Acea
come da Rapporti informativi

--- --- --- --- --- ---


Cifre espresse in Euro


COSTI OPERATIVI

ANNUALITÀ	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Piano d'Ambito a base di gara	20.348.401	20.348.401	20.348.401	20.348.401	20.348.401	20.348.401	20.348.401	20.348.401
Costi previsti da Acea in sede di aggiudicazione (Art. 12.1 D.T.)	16.614.934	16.079.369	16.118.619	16.322.620	16.236.888	15.930.113	16.030.822	16.280.787
Nuovo piano COP proposto da Acea in data 27/02/2007	---	---	---	36.376.000	38.248.000	39.943.000	40.096.000	40.550.000

Cifre espresse in Euro

COSTI OPERATIVI

ANNUALITÀ	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Piano d'Ambito a base di gara	20.348.401	20.348.401	20.348.401	20.348.401	20.348.401	20.348.401	20.348.401	20.348.401
Costi previsti da Acea in sede di aggiudicazione (Art. 12.1 D.T.)	16.536.433	16.880.910	16.850.955	16.925.841	17.001.244	17.076.130	17.281.680	17.148.951
Nuovo piano COP proposto da Acea in data 27/02/2007	41.071.000	41.455.000	41.616.000	41.779.000	41.944.000	42.111.000	42.374.000	42.545.000


Cifre espresse in Euro

COSTI OPERATIVI

ANNUALITÀ	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Piano d'Ambito a base di gara	20.348.401	20.348.401	20.348.401	20.348.401	20.348.401	20.348.401	20.348.401	20.348.401
Costi previsti da Acea in sede di aggiudicazione (Art. 12.1 D.I.)	17.099.887	17.051.340	17.002.277	17.239.331	17.118.996	17.284.263	17.450.045	17.615.311
Nuovo piano COP proposto da Acea in data 27/02/2007	42.719.000	42.896.000	43.074.000	43.255.000	43.439.000	43.625.000	43.813.000	44.004.000



Cifre espresse in Euro

COSTI OPERATIVI

ANNUALITÀ	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Piano d'Ambito a base di gara	20.348.401	20.348.401	20.348.401	20.348.401	20.348.401	20.348.401
Costi previsti da Acea in sede di aggiudicazione (Art. 12.1 D.T.)	17.827.575	17.920.021	18.059.464	18.189.391	18.337.835	18.632.215
Nuovo piano COP proposto da Acea in data 27/02/2007	44.197.000	44.393.000	44.592.000	44.793.000	44.997.000	45.441.000



Cifre espresse in Euro

TARIFE

ANNUALITÀ	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Piano tariffario d'Ambito (Art. 12.1 D.T.)	0,84	0,84	0,88	0,93	0,97	1,02	1,05	1,08
Sviluppo tariffario transazione 2007	---	---	---	1,2	1,252	1,325	1,351	1,390



Valori espressi in euro/mc

TARIFE

ANNUALITÀ	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Piano tariffario d'Ambito (Art. 12.1 D.T.)	1,11	1,14	1,16	1,19	1,21	1,23	1,26	1,25
Sviluppo tariffario transazione 2007	1,429	1,472	1,506	1,538	1,569	1,596	1,625	1,647



Valori espressi in euro/mc

TARIFE

ANNUALITÀ	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Piano tariffario d'Ambito (Art. 12.1 D.T.)	1,24	1,23	1,22	1,21	1,19	1,16	1,14	1,11
Sviluppo tariffario transazione 2007	1,667	1,685	1,704	1,721	1,734	1,741	1,745	1,746



Valori espressi in euro/mc

TARIFE

ANNUALITÀ	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Piano tariffario d'Ambito (Art. 12.1 D.T.)	1,08	1,05	1,02	0,99	0,97	0,95
Sviluppo tariffario transazione 2007	1,745	1,739	1,732	1,725	1,716	1,705



Valori espressi in euro/mc

TOTALE DEGLI INVESTIMENTI

TOTALE COSTI OPERATIVI

TOTALE

TOTALE

Piano d'Ambito a base di gara **354.967.540**

Piano d'Ambito a base di gara **610.452.030**

Investimenti previsti da Acea
in sede di aggiudicazione (Art. 12.1 D.T.)

344.182.887

Costi previsti da Acea
in sede di aggiudicazione (Art. 12.1 D.T.) **512.153.238**

Nuovo piano investimenti proposto da Acea
in data 27/02/2007

295.038.566

Nuovo piano COP proposto da Acea
in data 27/02/2007

1.145.272.000

Minori investimenti

- 49.144.321

Maggiori COP 2006/20032

633.119.762

Cifre espresse in Euro

COMPLESSIVA VARIAZIONE OFFERTA ECONOMICA DI GARA

Differenza investimenti	- 49.144.321
Differenza costi operativi 2006/2032 Atto transattivo 2007	+ 633.119.762
Differenza costi operativi 2003/2005 Atto transattivo 2007	+ 10.700.000
Totale differenza variazione offerta di gara	+ 692.964.083

A

Valori espressi in euro/mc